

REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di organismi beneficiari 2 181 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

Partite A, B, C, D, E

1. **Azioni n. (1):** 1479/90, da 954/91 a 957/91.
2. **Programma :** 1990 (291 t) e 1991 (1 890 t).
3. **Beneficiario :** Repubblica popolare cinese.
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (3):** Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 11 — Nong Zhan Guan, Nanli, Beijing 100026, People's Republic of China (telex : 22233 MAGR CN).
5. **Luogo o paese di destinazione :** Repubblica popolare cinese.
6. **Prodotto da mobilitare :** latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2) (6):** (vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. da 1 a 3, I.A.1).
8. **Quantitativo globale :** 2 181 t.
9. **Numero di lotti :** 5 (vedi punto 10).
10. **Condizionamento e marcatura :** 25 kg (7) (8) (GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 3, I.A.3).
 Indicazioni in inglese
 Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
 1479/90 : « EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 4. SHIPMENT / 14 CITIES / FOR RECOMBINATION »
 da 954/91 « EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1992 UTILIZATION PROGRAMME /
 a 957/91 : 6 CITIES / FOR RECOMBINATION »
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** mercato della Comunità.
 La fabbricazione del latte scremato in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura :** reso destinazione (10).
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** (10).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco :** dal 15 al 29. 2. 1992.
18. **Data limite per la fornitura :**

Azione n. 1479/90	}	15. 4. 1992	Azione n. 956/91	}	25. 4. 1992
Azione n. 954/91			Azione n. 957/91		
Azione n. 955/91					
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 13. 1. 1992, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara :**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 27. 1. 1992, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dall'1 al 15. 3. 1992 ;
 - c) data limite per la fornitura :

Azione n. 1479/90	}	30. 4. 1992	Azione n. 956/91	}	9. 5. 1992
Azione n. 954/91			Azione n. 957/91		
Azione n. 955/91					

B. In caso di terza gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 10. 2. 1992, ore 12 ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 15 al 31. 3. 1992 ;
- c) data limite per la fornitura :

Azione n. 1479/90	} 15. 5. 1992	Azione n. 956/91	} 23. 5. 1992
Azione n. 954/91		Azione n. 957/91	
Azione n. 955/91			

22. **Importo della garanzia di gara :** 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte :

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** ^(?): Restituzione applicabile il 15. 11. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 3328/91 della Commissione (GU n. L 314 del 15. 11. 1991, pag. 23).

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : EEC Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices building, apartment No 2-6-1, Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (Tel. 532 44 43 ; telex 222690 ECDEL CN ; telefax 532 43 42).
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
 - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05,
 - 236 33 04.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1989, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁷) I sacchi devono essere collocati in contenitori di 20 piedi.
- La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.
- (⁸) Imballaggi nuovi, asciutti e intatti, di contenuto netto di 25 kg, confezionati come segue :
- [disposizioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19)]
- 1 sacco di carta Kraft, avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g/m² ;
 - 1 sacco di carta Kraft con strato di polietilene, avente resistenza corrispondente ad almeno 80 + 15 g/m² ;
 - 3 sacchi di carta Kraft, aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g/m² ;
 - 1 sacco interno di polietilene di almeno 0,12 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura.
- (⁹) L'aggiudicatario dovrà designare un proprio rappresentante nel porto di sbarco e ne informerà l'impresa incaricata dei controlli, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2200/87, e la CCIC (China National Import and Export Inspection Corporation), indirizzo telegrafico CHINSPECT, telex 210076 SACI CN.
- L'aggiudicatario può designare come proprio rappresentante la CCIC.

(¹⁰)

Azione n.	Quantitativi (in tonnellate)	Porto di sbarco	Destinazione / Indirizzo del magazzino
A - 1479/90 B - 954/91 C - 955/91	291 485 368 (a)	Shanghai	The Warehouse of the Dairy Development Project, No 780 Beizhai Road, Beixinjing
D - 956/91 E - 957/91	486 551 (b)	Xingang (Tianjin)	Refrigeration Plant, Dairy Company, Xingfudao Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District

(a) due parti : C1 - 184 t ; C2 - 184 t ;

(b) due parti : E1 - 367 t ; E2 - 184 t.